

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

La ricorrente, intestataria di due buoni fruttiferi postali ordinari, uno (n. ***115) di £ 2.000.000 e l'altro (n. ***021) di £ 5.000.000, entrambi emessi il 09/01/1989 e appartenenti alla serie Q/P, riferisce di aver riscosso entrambi i titoli in data 17/12/2019 per un importo di € 11.522,72 per il BFP n. ***115 e di € 28.881,79 per il BFP n. ***021.

Precisa che mentre il BFP n. ***115 reca sul retro un timbro modificativo con i rendimenti della serie "Q/P", il BFP n. ***021 reca, invece, due timbri, uno con i rendimenti della serie "P/O" e l'altro della serie "Q/P".

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il "31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", anziché l'originario rendimento stampato sul retro dei BFP.

Richiama a supporto il principio enunciato dalla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite, per affermare che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime.

Chiede, quindi, di condannare l'intermediario "al ricalcolo degli interessi per come indicato e descritto a tergo dei buoni stessi corrispondente al controvalore per il periodo successivo al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione ad integrazione/differenza della somma già riscossa pari a complessivi € 40.434,51 comprensivo del capitale e al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo come per legge".

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in primo luogo l'irricevibilità della domanda, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, con la sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1989; osserva in particolare che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei titoli, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato".

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, sottolineando che i titoli oggetto del ricorso sono mezzo della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente; al riguardo svolge una ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità e per affermare che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati, per l'appunto, da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Da ciò ne fa conseguire che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Nel merito, l'intermediario evidenzia che le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13/06/1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore.

Aggiunge che sul buono sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M. 13/06/1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; afferma quindi di avere corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

Rileva, infine, che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q", così come era conscia del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla

sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Chiede pertanto “in via preliminare: l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario; dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.

In sede di repliche, la ricorrente sostiene che la materia del contendere rientri nella competenza *ratione temporis* dell’Arbitro, concernendo rapporti di durata, per cui i Collegi ABF, nel solco del principio enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5673/13, hanno costantemente osservato che occorre distinguere se la controversia abbia a oggetto la fase di formazione del consenso (ovvero vizi genetici del rapporto giuridico) o piuttosto momenti esecutivi (ovvero l’interpretazione degli effetti del contratto); pertanto, vertendo la presente controversia sugli effetti del negozio successivi alla data del 1° gennaio 2009, essa può essere legittimamente sottoposta alla cognizione dell’Arbitro.

Quanto alla competenza per materia, fa presente che i Collegi ABF, chiamati in più occasioni a decidere su controversie relative a buoni postali fruttiferi, hanno riconosciuto sussistere la loro competenza, anche in ragione dell’art. 128-bis del TUB o dell’art. 1, lett. u) del TUF.

Fa presente che l’intermediario non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa agli ultimi dieci anni), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine all’applicabilità della dicitura apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno e richiama a supporto il principio enunciato dalla Cassazione nella sent. n. 13979/07 e l’orientamento dell’ABF.

Ritiene, infine, inconferente rispetto all’oggetto del ricorso la sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/19 e la recente sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale.

DIRITTO

In via preliminare devono essere scrutinate dal Collegio le eccezioni di incompetenza *ratione materiae* e *temporis* dell’Arbitro sollevate dall’intermediario.

Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, dove ai sensi dell’art. 1 (Definizioni), si precisa che “1. *Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti*” ed il successivo art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: “1. *Le attività di bancoposta svolte da[ll’intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[ll’intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti*”; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell’art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 *bis* del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all’attività di bancoposta” (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013).

Allo stesso modo infondata è anche l'eccezione di incompetenza temporale dell'Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad *“oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati”* (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l'evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell'intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto.

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP sottoscritti dalla ricorrente.

In riferimento ai due buoni, va precisato che gli stessi sono buoni fruttiferi della serie Q/P sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi in data 09/01/1989 ed inoltre sono stati rilasciati, il buono n. ***021, su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “O” sbarrata e due timbri, uno indicante la serie “P” e uno la serie “Q/P”, il buono n. ***115, su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie “P” ed un timbro indicante la serie “Q/P”; e la domanda della ricorrente concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di tali BFP in relazione al terzo decennio.

A tale proposito va rammentato che il D.M. 16 giugno 1984, prevedeva all'art. 5 che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”*; e che, parimenti, nel successivo D.M. 13/06/1986 era espressamente stabilito che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”* (art. 5).

Passando alla disamina dei buoni, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo la stampigliatura della Serie (per un buono, prima P, quindi Q/P; per l'altro, Q/P) sul fronte dei buoni ed apposite timbrature relative agli interessi sul retro dello stesso, ancorché, comunque, queste ultime si riferiscano al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Tale condotta, secondo l'orientamento più recente condiviso da tutti i Collegi ABF, appare legittima giacché la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulta dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni relative alla nuova serie di appartenenza ed ai relativi rendimenti dei buoni, pur se emessi dall'intermediario utilizzando moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Di qui, ne deriva che va escluso che la titolare dei buoni non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.

Al contrario, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie “O” ovvero della serie “P” e

indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, sul punto, va fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *“secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi”*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *“in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei due buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto – rispettivamente, per il buono n. ***021 e per il buono n. ***115 – per i buoni della serie “O” e “P” ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS